

# Comune di Baceno



***REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI  
RIFIUTI URBANI  
(art. 198 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)***

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 30/07/2026

## Sommario

|           |                                                                  |    |
|-----------|------------------------------------------------------------------|----|
| CAPO I.   | DISPOSIZIONI GENERALI.....                                       | 3  |
| ART. 01   | OGGETTO DEL REGOLAMENTO .....                                    | 3  |
| ART. 02   | AMBITO DI APPLICAZIONE .....                                     | 3  |
| ART. 03   | PRINCIPI E LINEE GUIDA .....                                     | 3  |
| ART. 04   | DEFINIZIONI.....                                                 | 4  |
| ART. 05   | CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI .....                                | 7  |
| ART. 06   | CRITERI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI .....                         | 8  |
| ART. 07   | TIPOLOGIE DI SERVIZI.....                                        | 9  |
| CAPO II.  | GENERALITÀ SULL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI .....                 | 11 |
| ART. 08   | FORME DI GESTIONE .....                                          | 11 |
| ART. 09   | ZONE DI RACCOLTA.....                                            | 11 |
| ART. 10   | GARANZIA DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI .....                         | 11 |
| ART. 11   | MODALITA' DI PESATA DEI RIFIUTI URBANI .....                     | 11 |
| CAPO III. | RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI.....                                 | 12 |
| ART. 12   | COLLOCAZIONE E GESTIONE DEI CONTENITORI PER RIFIUTI URBANI ..... | 12 |
| ART. 13   | MEZZI ADIBITI ALLA RACCOLTA E TRASPORTO .....                    | 14 |
| ART. 14   | STAZIONAMENTO E DEPOSITO DEI MEZZI .....                         | 14 |
| ART. 15   | NORME GENERALI PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI.....       | 14 |
| ART. 16   | NORME GENERALI PER LE RACCOLTE DIFFERENZIATE .....               | 15 |
| ART. 17   | CENTRI DI RACCOLTA CONSORTILI (ECOCENTRI).....                   | 15 |
| ART. 18   | RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI MATERIALI RICICLABILI .....           | 16 |
| ART. 19   | MANUTENZIONE FAI DA TE DEI VEICOLI A MOTORE.....                 | 16 |
| ART. 20   | ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE .....                               | 16 |
| ART. 21   | AUTOCOMPOSTAGGIO.....                                            | 16 |
| ART. 22   | COMPOSTAGGIO COLLETTIVO DI COMUNITÀ O LOCALE.....                | 17 |
| ART. 23   | DESTINAZIONE MATERIALI DIFFERENZIATI.....                        | 17 |
| CAPO IV.  | ALTRI SERVIZI .....                                              | 18 |
| ART. 24   | DEFINIZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI.....                             | 18 |
| ART. 25   | ORGANIZZAZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI.....                          | 18 |
| ART. 26   | SPAZZAMENTO STRADALE .....                                       | 19 |
| ART. 27   | SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI .....                        | 20 |
| ART. 28   | CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI ANIMALI .....                | 20 |
| CAPO V.   | OBBLIGHI E DIVIETI.....                                          | 20 |
| ART. 29   | OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI.....                   | 20 |
| ART. 30   | OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI.....                 | 21 |
| ART. 31   | PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE .....       | 21 |
| ART. 32   | ATTIVITA' DI CARICO E SCARICO MERCI E MATERIALI.....             | 21 |
| ART. 33   | AFFISSIONE DI MANIFESTI .....                                    | 21 |
| ART. 34   | VOLANTINAGGIO SU AREE PUBBLICHE .....                            | 21 |
| ART. 35   | PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI.....           | 22 |
| ART. 36   | MANIFESTAZIONI PUBBLICHE .....                                   | 22 |
| ART. 37   | PULIZIA DELLE AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI.....              | 22 |
| ART. 38   | PULIZIA DEI MARCIAPIEDI .....                                    | 22 |

|           |                                                                |    |
|-----------|----------------------------------------------------------------|----|
| ART. 39   | AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI. .... | 22 |
| ART. 40   | PULIZIA DELLE AREE MERCATALI.....                              | 23 |
| ART. 41   | ESERCIZI STAGIONALI, PISCINE, CAMPEGGI .....                   | 23 |
| ART. 42   | DIVIETO DI ABBANDONO DEI RIFIUTI .....                         | 23 |
| ART. 43   | RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI .....                        | 23 |
| CAPO VI.  | CONTROLLI ED ISTITUZIONE DEGLI ISPETTORI AMBIENTALI.....       | 24 |
| ART. 44   | CONTROLLI.....                                                 | 24 |
| ART. 45   | FINALITÀ DEGLI ISPETTORI AMBIENTALI .....                      | 24 |
| ART. 46   | SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI ISPETTORATO AMBIENTALE .....       | 24 |
| CAPO VII. | NORME FINALI.....                                              | 24 |
| ART. 47   | INFORMAZIONE E ACCESSO ALLE INFORMAZIONI.....                  | 24 |
| ART. 48   | ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI .....                        | 24 |
| ART. 49   | OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI .....                         | 25 |
| ART. 50   | SANZIONI.....                                                  | 25 |
| ART. 51   | ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE .....                   | 25 |

## **CAPO I. DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 01 OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento, redatto ai sensi dell'art. 198 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., disciplina la gestione dei rifiuti urbani nel territorio del Comune di Baceno secondo criteri armonizzati nel territorio del Consorzio rifiuti Verbano Cusio Ossola (di seguito anche semplicemente "Consorzio"), che costituisce il Consorzio di Area Vasta ai sensi della L.R. 1/2018 e s.m.i. nelle varie fasi: progettazione, programmazione, raccolta differenziata, spazzamento, trasporto, avvio a recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, ai sensi delle vigenti norme nazionali e regionali.
2. L'Amministrazione comunale con il presente regolamento intende regolamentare la gestione dei rifiuti urbani per motivi ambientali, igienico-sanitari e di sicurezza pubblica.
3. Il presente Regolamento, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità stabilisce:
  - a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
  - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
  - c) le modalità di conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi per il raggiungimento degli obiettivi definiti anche dalla normativa regionale in materia;
  - d) le norme atte a garantire una distinta e adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'art. 184 co. 2 lett. f) del D.Lgs. 152/2006;
  - e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme del conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
  - f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di avviarli al recupero e allo smaltimento;
4. Il presente Regolamento, inoltre, è indirizzato a favorire il riutilizzo e la riduzione dei rifiuti secondo le norme nazionali e regionali in materia e gli indirizzi derivanti dalla pianificazione regionale.

### **ART. 02 AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Le norme del presente regolamento si applicano entro il perimetro dell'intero territorio comunale, come individuato dai suoi confini amministrativi.
2. Le norme del presente regolamento si applicano per quanto concerne la gestione dei rifiuti urbani, sia per i servizi normati dal vigente contratto per il servizio di igiene urbana ed ambientale, sia per i servizi da esso esclusi ed affidati direttamente dal Comune.

### **ART. 03 PRINCIPI E LINEE GUIDA**

1. La gestione dei rifiuti, di qualsiasi genere e provenienza, costituisce attività di pubblico interesse ed ha carattere di servizio pubblico essenziale da esercitare con l'osservanza di particolari cautele e garanzie, tali da assicurare e soddisfare gli aspetti igienici, ambientali, urbanistici, economici ed estetici e di preservare le risorse naturali.
2. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario "chi inquina paga". A tal fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.
3. L'utente è coinvolto nella gestione dei rifiuti sia nell'osservare le norme vigenti e le disposizioni regolamentari, sia nel contribuire finanziariamente mediante l'apposito sistema di tassazione o tariffazione statuito, nonché nel ridurre la produzione dei rifiuti alla fonte.
4. In coerenza con l'art. 179, comma 1 del D.Lgs. 152 e s.m.i., la gestione dei rifiuti deve essere effettuata secondo la seguente gerarchia:

- a. prevenzione;
- b. preparazione per il riutilizzo;
- c. riciclaggio;
- d. recupero di altro tipo, ad esempio il recupero di energia;
- e. smaltimento.

5. La raccolta differenziata, la raccolta del rifiuto residuo indifferenziato (RUR), il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti devono essere effettuati osservando i seguenti criteri generali:

- evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità e la sicurezza della collettività e dei singoli, sia in via diretta che indiretta;
- evitare ogni inconveniente derivante da odori e rumori molesti;
- prevenire ogni rischio di inquinamento incontrollato dell'ambiente, per evitarne il deterioramento e per salvaguardare le risorse primarie (suolo, aria, acque superficiali, falde idriche), specie ove destinate all'uomo;
- salvaguardare la fauna e la flora, ed impedire qualsiasi altro danneggiamento delle risorse ambientali e paesaggistiche
- mirare alla limitazione della produzione dei rifiuti ed ottenere dagli stessi, quando possibile, risorse materiali (e secondariamente, energetiche) che, opportunamente sfruttate, consentano una riduzione globale degli impatti ambientali.

6. I servizi di gestione dei rifiuti urbani devono essere organizzati in coerenza con quanto previsto dalla programmazione consortile, in particolare dal Piano d'Ambito di Area Vasta.

#### **ART. 04      DEFINIZIONI**

1. Ai fini del presente Regolamento si definiscono:

- a. RIFIUTO: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.
- b. RIFIUTO PERICOLOSO: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della Parte quarta del D.Lgs. 152 e s.m.i.
- c. RIFIUTO NON PERICOLOSO: rifiuto non contemplato dalla lettera b)
- d. RIFIUTO URBANO
  - i. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili
  - ii. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies;
  - iii. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti
  - iv. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - v. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
  - vi. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti iii, iv e v.
  - vii. i rifiuti accidentalmente pescati nonché quelli volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune
- e. RIFIUTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE: i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione;
- f. OLI USATI o OLI MINERALI: qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;
- g. RIFIUTI ORGANICI: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;

- h. RIFIUTI ALIMENTARI: tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- i. AUTOCOMPOSTAGGIO: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- j. PRODUTTORE DI RIFIUTI: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore).
- k. REGIME DI RESPONSABILITA' ESTESA DEL PRODUTTORE: le misure volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto;
- l. DETENTORE: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- m. INTERMEDIARIO: qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;
- n. PREVENZIONE: misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono: la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita, gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana, il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- o. GESTIONE DEI RIFIUTI: la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici o vulcanici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- p. RACCOLTA: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento.
- q. RACCOLTA DIFFERENZIATA: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico.
- r. PREPARAZIONE PER IL RIUTILIZZO: le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
- s. RIUTILIZZO: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- t. TRATTAMENTO: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento.
- u. RECUPERO: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
- v. RECUPERO DI MATERIA: qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l'altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento.
- w. RICICLAGGIO: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
- x. RIEMPIMENTO: qualsiasi operazione di recupero in cui rifiuti non pericolosi idonei ai sensi della normativa UNI sono utilizzati a fini di ripristino in aree escavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici. I rifiuti usati per il riempimento devono sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere idonei ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantità strettamente necessaria a perseguire tali fini
- y. SMALTIMENTO: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia.
- z. STOCCAGGIO: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'Allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

- nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'Allegato C alla medesima parte quarta;
- aa. **DEPOSITO TEMPORANEO PRIMA DELLA RACCOLTA:** il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'articolo 185-bis del D.Lgs 152/2006;
  - bb. **COMPOST:** prodotto ottenuto dal compostaggio, o da processi integrati di digestione anaerobica e compostaggio, dei rifiuti organici raccolti separatamente, di altri materiali organici non qualificati come rifiuti, di sottoprodotti e altri rifiuti a matrice organica che rispettino i requisiti e le caratteristiche stabilite dalla vigente normativa in tema di fertilizzanti e di compostaggio sul luogo di produzione;
  - cc. **GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI:** il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade, volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;
  - dd. **CENTRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI:** area presidiata e allestita, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
  - ee. **SPAZZAMENTO DELLE STRADE:** modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
  - ff. **COMPOSTAGGIO DI COMUNITA':** compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti
  - gg. **LUOGO DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI:** uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;
  - hh. **FRAZIONE UMIDA o ORGANICO:** rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata dei rifiuti urbani.
  - ii. **FRAZIONE SECCA:** rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico.
  - jj. **FRAZIONE VERDE:** rifiuto biodegradabile derivato dalla manutenzione di aree verdi (potature, ramaglie, sfalci dell'erba, foglie).
  - kk. **IMBALLAGGIO:** il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo.
  - ll. **RAEE, Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche,** secondo le definizioni dell'art. 4 del D. Lgs. 49/2014.
  - mm. **RIFIUTI INGOMBRANTI:** si intendono i rifiuti di beni di consumo durevoli, i beni di arredamento, di uso comune, provenienti da fabbricati di civile abitazione, che per la loro dimensione non sono suscettibili di essere raccolti con le modalità adottate per la raccolta dei rifiuti urbani ordinari.
  - nn. **RIFIUTO URBANO RESIDUO – RUR:** il rifiuto residuale dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani.
  - oo. **AUTOCOMPOSTAGGIO:** compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
  - pp. **GESTORE DEL SERVIZIO:** appaltatore, affidatario o concessionario dei servizi di raccolta e trasporto, spazzamento e igiene urbana, il quale opera a seguito di affidamento da parte del Consorzio;
  - qq. **UTENTE:** persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze.
  - rr. **UTENZA:** unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un «utente».
  - ss. **UTENZA AGGREGATA:** punto di conferimento riservato a due o più utenze per le quali non sia possibile la misurazione diretta della quantità conferita da ciascuna utenza.
  - tt. **UTENZE DOMESTICHE:** famiglie che utilizzano il servizio pubblico di gestione dei rifiuti.
  - uu. **UTENZE NON DOMESTICHE:** imprese produttrici di rifiuti urbani.
  - vv. **RACCOLTA DOMICILIARE:** raccolta eseguita nei pressi (livello marciapiede, fronte abitazione) del domicilio dell'utenza, con l'assegnazione di contenitori a suo uso esclusivo, posizionati in spazi-pertinenze dei locali ed esposti, a cura dell'utente, su suolo pubblico in prossimità del servizio di raccolta.
  - ww. **RACCOLTA STRADALE:** raccolta eseguita tramite cassonetti collocati su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico.
  - xx. **RACCOLTA STRADALE AD ACCESSO CONTROLLATO:** raccolta eseguita tramite cassonetti dotati di dispositivi ad accesso controllato, con limitazione volumetrica, collocati su suolo

- pubblico o soggetto a uso pubblico
- yy. RACCOLTA STRADALE AD ACCESSO RISERVATO: raccolta eseguita tramite cassonetti ad accesso riservato (con serratura meccanica od elettronica) collocati su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico
- zz. RACCOLTA PER APPUNTAMENTO ("su chiamata"): raccolta eseguita tramite conferimento a bordo strada (fronte abitazione o lato cassonetto) in luogo e tempo concordati con il Gestore del servizio.
- aaa.CONTRATTO DI SERVIZIO: il contratto stipulato con l'appaltatore dei servizi di gestione dei rifiuti (Gestore del Servizio).
- bbb.MISURAZIONE PUNTUALE: determinazione del peso o del volume della quantità di RUR conferito da ciascuna utenza al servizio pubblico di gestione dei rifiuti, secondo i Criteri stabiliti dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare con il decreto 20 aprile 2017.

## **ART. 05 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI**

1. Le norme vigenti definiscono rifiuto "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi". Viene quindi superato il concetto di "abbandono" di un oggetto o di una sostanza, che presuppone l'impossibilità di riutilizzo degli stessi, ma ogni sostanza od oggetto che residui da un processo di produzione o di consumo e che non trovi più utilizzo all'interno dello stesso processo che lo ha originato o che non presenti le caratteristiche per essere avviato al recupero senza subire operazioni di trasformazione e/o adeguamento, anche se avviato al recupero, al riciclaggio o al riutilizzo, risulta essere per il soggetto produttore un rifiuto, con l'obbligo, pertanto, del rispetto di tutti gli adempimenti amministrativi conseguenti.
2. L'elenco dei rifiuti è riportato nelle norme vigenti; suddividendo i rifiuti in base all'origine si perviene alla definizione delle seguenti categorie:

- Rifiuti Urbani;
- Rifiuti Speciali.

Suddividendo i rifiuti in base alle caratteristiche di pericolosità si perviene alla definizione delle seguenti categorie:

- Rifiuti non pericolosi;
- Rifiuti pericolosi: sono quei rifiuti espressamente contrassegnati con l'asterisco all'interno dell'Elenco Europeo dei Rifiuti, riportato nelle norme vigenti.

3. Sono classificati come rifiuti urbani, quelli di seguito specificati:
  - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
  - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies dello stesso D.Lgs.;
  - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti. Si tratta dei rifiuti provenienti dalla pulizia delle strade e delle piazze pubbliche o private soggette ad uso pubblico;
  - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati.
  - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti precedenti. I rifiuti cimiteriali sono classificati in via generale come rifiuti urbani, ma sono soggetti a modalità diverse di gestione e, quindi, di recupero e/o smaltimento in relazione alla tipologia. Possono, pertanto, essere indicativamente così classificati:
    - rifiuti urbani propriamente detti quali fiori secchi, carta e imballaggi vari, che devono essere conferiti da parte degli utenti o dei gestori dei cimiteri nei cassonetti degli RU che dovranno essere posizionati nei pressi dei cimiteri;

- rifiuti verdi, derivanti dalla manutenzione delle aree verdi, che dovranno essere conferiti da parte dei gestori dei cimiteri nei punti appositamente individuati, ove previsti per la raccolta differenziata o nell'ambito dei servizi relativi al precedente punto e);
  - rifiuti inerti, derivanti dalla manutenzione o dal posizionamento o sostituzione delle lapidi. Tali rifiuti dovranno essere smaltiti in discarica per rifiuti inerti;
  - rifiuti da estumulazione ed esumazione: tali rifiuti dovranno essere gestiti in conformità alle disposizioni vigenti, adottando tutte le misure per favorire comunque il recupero di parti valorizzabili;
4. I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione prodotti nell'ambito di attività di impresa;
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184 comma 3 del D.Lgs 152/2006:
- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
  - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.Lgs. 152/06;
  - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli urbani;
  - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli urbani;
  - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli urbani;
  - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli urbani;
  - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
  - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del D. Lgs. 152/06;
  - i) i veicoli fuori uso.
6. Alla luce di quanto riportato nei punti precedenti, derivanti dalle previsioni del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e dai chiarimenti operati dal Ministero della Transizione Ecologica (Nota del 12/04/2021), si precisa che le superfici dove avviene la lavorazione, compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, non originano rifiuti urbani, mentre sono superfici produttive di rifiuti urbani le mense, gli uffici od i locali funzionalmente connessi alle stesse; analogamente accade per le attività artigianali.
7. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della Parte quarta del DLgs 152/2006 e s.m.i. La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto.
8. L'obbligo di etichettatura dei rifiuti pericolosi di cui all'articolo 193 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i e l'obbligo di tenuta dei registri di cui all'articolo 190 dello stesso decreto non si applicano alle frazioni separate di rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici fino a che siano accettate per la raccolta, lo smaltimento o il recupero da un ente o un'impresa che abbiano ottenuto l'autorizzazione o siano registrate in conformità agli articoli 208, 212, 214 e 216 dello stesso Decreto.

## **ART. 06 CRITERI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI**

1. I servizi oggetto del presente Regolamento sono organizzati e gestiti nell'ottica del sistema integrato di gestione dei rifiuti, ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore secondo gli indirizzi programmatici del piano regionale e sulla base degli indirizzi del Consorzio di Area Vasta.
2. Per le modalità operative e organizzative, per obblighi e i criteri specifici della raccolta dei rifiuti indifferenziati, della raccolta differenziata e in genere dei servizi oggetto del presente regolamento, si fa riferimento a quanto riportato nel Piano d'Ambito di Area Vasta ed ai criteri e alle specifiche tecniche del contratto di servizio stipulato dal Consorzio con il Gestore del servizio di igiene urbana ed ambientale.

3. Ove ricorrano particolari esigenze il Comune può intervenire con apposite ordinanze in accordo con il Consorzio.
4. Per quanto riguarda la raccolta differenziata, essa è parte integrante e centrale del sistema di gestione dei rifiuti urbani, mentre la raccolta dei rifiuti indifferenziati (R.U.R.) tende ad assumere un ruolo residuale.
5. L'organizzazione della raccolta differenziata è attuata con modalità di conferimento e di raccolta che favoriscano, da parte degli utenti e del Gestore del servizio, il controllo qualitativo e quantitativo dei materiali conferiti, nonché l'applicazione dal principio comunitario "chi inquina paga".
6. Il Consorzio può attivare, d'intesa con uno o più Comuni, anche in forma sperimentale (o in termini di "iniziativa pilota"), entro ambiti territoriali limitati, forme innovative di raccolta differenziata, finalizzate al miglioramento della conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti ed al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione dei servizi, con l'ottimizzazione del recupero e della tutela igienico sanitaria.
7. Il Comune, a sua volta, può proporre al Consorzio l'attivazione, anche in forma sperimentale (o in termini di "iniziativa pilota"), di analoghe forme innovative di raccolta differenziata, che potranno essere realizzate qualora compatibili con il Piano d'Ambito di Area Vasta dell'Ente.
8. A completamento o integrazione delle attività di raccolta differenziata sono ammesse, previo assenso del Consorzio d'intesa con il Gestore, ed in conformità alle disposizioni vigenti, attività di raccolta effettuate da organizzazioni, associazioni od istituzioni che operano a fini ambientali, caritatevoli e comunque senza fini di lucro (ONLUS).
9. L'autocompostaggio e il compostaggio collettivo (di comunità e di prossimità) sono pratiche di gestione della frazione organica che riducono i rifiuti da raccogliere, trasportare e avviare a recupero in impianti industriali e pertanto sono promossi con priorità rispetto alla stessa raccolta differenziata.
10. Il Gestore del servizio di igiene urbana ed ambientale, nel rispetto delle specifiche tecniche contenute nel Piano d'Ambito di Area Vasta e nel contratto di servizio, attua le seguenti modalità di raccolta e di conferimento:
  - raccolte domiciliari internalizzate;
  - raccolte domiciliari esternalizzate o di prossimità;
  - raccolte stradali ad accesso libero, ad accesso riservato e ad accesso controllato;
  - ritiro su chiamata/prenotazione, su marciapiede, fronte abitazione o lato cassonetto;
  - consegna presso appositi spazi attrezzati e controllati (centri di raccolta).
11. Il ritiro su chiamata, ove attivo è previsto specificamente per la raccolta dei rifiuti di grandi dimensioni (ingombranti, RAEE); l'utente deve comunicare la sopravvenuta esigenza di raccolta al Gestore del servizio fissando appuntamento e modalità di raccolta.
12. In generale le attività di comunicazione devono essere conformi a quanto stabilito da ARERA con la deliberazione 31 ottobre 2019 444/2019/R/RIF – "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati" ed eventuali altre prescrizioni emanate dall'Autorità di regolazione.

## **ART. 07            TIPOLOGIE DI SERVIZI**

1. I servizi oggetto del presente regolamento compresi nel perimetro gestionale assoggettato al provvedimento "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 (Deliberazione 31 Ottobre 2019 443/2019/R/Rif)" dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) sono:
  - spazzamento e lavaggio delle strade;
  - raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
  - gestione tariffe e rapporti con gli utenti;
  - trattamento e recupero dei rifiuti urbani;
  - trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.
2. I servizi oggetto del presente regolamento non compresi nel perimetro gestionale di ARERA sono:

- raccolta, trasporto e smaltimento amianto da utenze domestiche;
  - derattizzazione;
  - disinfestazione zanzare;
  - spazzamento e sgombero della neve;
  - cancellazione scritte vandaliche;
  - defissione di manifesti abusivi;
  - gestione dei servizi igienici pubblici;
  - manutenzione delle fontane;
3. Il gestore dei servizi di igiene urbana effettua il servizio di raccolta per i rifiuti urbani, come classificati ai sensi del precedente art. 5, articolato in:
- raccolta domiciliare/stradale dei rifiuti indifferenziati (RUR) e organico.
  - raccolta stradale delle frazioni differenziate:
    - o carta
    - o imballaggi in carta e cartone compreso cartone per bevande
    - o imballaggi leggeri in plastica, acciaio, alluminio,
    - o imballaggi in vetro
    - o abbigliamento e rifiuti tessili
  - sono inoltre attive raccolte differenziate presso rivenditori e farmacie di:
    - o pile esauste
    - o farmaci
  - raccolta su prenotazione a domicilio ove regolamentata delle frazioni differenziate:
    - o rifiuti ingombranti
    - o RAEE domestici (esclusi Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio – CER 200121\*)
    - o legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37\*
    - o rifiuti metallici
  - raccolta con conferimento diretto da parte delle utenze presso il centro di raccolta delle frazioni differenziate:
 

Utenze domestiche:

    - o CER 08 03 18 - Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17\*
    - o CER 15 01 01 - Imballaggi in carta e cartone
    - o CER 15 01 07 - Imballaggi in vetro
    - o CER 16 01 03 - Pneumatici fuori uso (limite di conferimento: 4 pneumatici/anno/utenza)
    - o CER 17 09 04 - Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01\*, 17 09 02\* e 17 09 03\* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) – (limite di conferimento: 3 secchi/conferimento/utenza)
    - o CER 20 01 01 - Rifiuti di carta e cartone
    - o CER 20 01 02 - Rifiuti in vetro
    - o CER 20 01 11 - Prodotti tessili
    - o CER 20 01 21\* - Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
    - o CER 20 01 23\* - Apparecchiature contenenti clorofluorocarburi
    - o CER 20 01 25 - Oli e grassi commestibili
    - o CER 20 01 26\* - Oli e grassi minerali esausti
    - o CER 20 01 27\* - Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose (limite di conferimento: 20 kg/anno/utenza)
    - o CER 20 01 33\* - Batterie ed accumulatori di cui alle voci 16 06 01\*, 16 06 02\* e 16 06 03\*

- CER 20 01 35\* - Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21\* e 20 01 23\*, contenenti componenti pericolosi
- CER 20 01 36 - Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle alle voci 200121\*, 200123\* e 200135\*
- CER 20 01 38 - Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37\*
- CER 20 01 40 - Rifiuti metallici
- CER 20 02 01 - Sfalci e potature (limite di conferimento: 3 sacchi da 120 lt/settimana/utenza)
- CER 20 03 07 - Rifiuti ingombranti

**Utenze non domestiche:**

- CER 08 03 18 - Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17\*
- CER 15 01 01 - Imballaggi in carta e cartone
- CER 15 01 07 - Imballaggi in vetro
- CER 20 01 01 - Rifiuti di carta e cartone
- CER 20 01 02 - Rifiuti in vetro
- CER 20 01 11 - Prodotti tessili
- CER 20 01 21\* - Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (Solo Raee Dual Use)
- CER 20 01 23\* - Apparecchiature contenenti clorofluorocarburi (Solo Raee Dual Use)
- CER 20 01 35\* - Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21\* e 20 01 23\*, contenenti componenti pericolosi (Solo Raee Dual Use)
- CER 20 01 36 - Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle alle voci 200121\*, 200123\* e 200135\* (Solo Raee Dual Use)
- CER 20 01 38 - Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37\*
- CER 20 01 40 - Rifiuti metallici
- CER 20 02 01 - Sfalci e potature (limite di conferimento: 3 sacchi da 120 lt/settimana/utenza)
- CER 20 03 07 - Rifiuti ingombranti

Eventuali modifiche e integrazioni nelle tipologie di materiali raccolti o nella loro aggregazione ai fini della raccolta, rese necessarie o semplicemente opportune da variazioni nelle relative filiere di recupero/smaltimento, sono stabilite dal Consorzio in accordo con l'Amministrazione comunale.

4. Oltre a quelli precedentemente elencati, il Gestore del servizio ha facoltà di svolgere ulteriori servizi di raccolta differenziata per particolari tipologie di rifiuti urbani in base a specifiche esigenze, in accordo con il Consorzio e l'Amministrazione comunale, secondo modalità che saranno definite con appositi atti amministrativi.
5. Il Gestore dei servizi, può svolgere in forma convenzionata, servizi integrativi per le raccolte differenziate di rifiuti speciali per determinate utenze di produttori e secondo modalità che saranno definite, in base a specifiche esigenze, con appositi atti convenzionali.

## **CAPO II. GENERALITÀ SULL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI**

### **ART. 08 FORME DI GESTIONE**

1. Il Comune, tramite il Consorzio, organizza la gestione dei RU, avviati al recupero e/o allo smaltimento, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nella forma prevista dal D.Lgs. 267/2000, e dalla Legge Regionale 10 gennaio 2018, n. 1, come modificata dalla Legge regionale 16 febbraio 2021, n. 4. in coerenza con il piano d'ambito adottato ai sensi della normativa vigente.

2. In coerenza con quanto previsto dal comma 2 bis dell'art. 198 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.

Per l'uscita dal sistema sono necessari alcuni requisiti:

- presentazione della domanda nei termini fissate dalle norme vigenti, corredata dalla copia del contratto con il soggetto privato cui conferire i rifiuti urbani;
- fornitura a consuntivo di un'attestazione di avvio al recupero, ai sensi dell'art. 188 comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che costituisce la dimostrazione di cui sopra;
- l'assoggettamento ad eventuali controlli sulle informazioni annuali (es. coerenza sui pesi effettivamente conferiti e verifica dell'avvenuto riciclo/recupero).

In caso di gravi inadempienze o dichiarazioni false e mendaci potranno essere annullate le agevolazioni eventualmente assegnate sulla TARI o tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani.

#### **ART. 09            ZONE DI RACCOLTA**

1. Le zone e gli ambiti di espletamento del pubblico servizio di raccolta sono estese all'intero territorio comunale, con l'obiettivo di assicurare a tutti gli utenti la possibilità di usufruire del servizio.
2. Il Gestore del servizio redige ed aggiorna una planimetria riportante il perimetro delle zone in cui il servizio è espletato con le modalità porta a porta e la posizione delle isole ecologiche stradali e/o di prossimità; a tale scopo l'Amministrazione comunale comunica, al Gestore del Servizio, le variazioni e/o implementazioni dell'area urbana residenziale.

#### **ART. 10            GARANZIA DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI**

1. L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi sono stabiliti dal Consorzio, nel rispetto delle indicazioni contenute nel Piano d'Ambito di Area Vasta ed in accordo con l'Amministrazione Comunale, secondo i criteri organizzativi e gestionali di cui all'art. 6 del Regolamento.
2. Per lo svolgimento dei servizi il Consorzio, oltre a richiedere al Gestore del servizio la redazione ed il rispetto della Carta dei Servizi, ai sensi della Legge 24/12/2007 n.244, del D.L. 1/2012 e del D.Lgs.33/2013, stabilisce meccanismi di valutazione del grado di soddisfazione degli utenti, in riferimento agli standard di qualità dei servizi ed alla continuità e regolarità degli stessi.
3. Periodicamente viene pubblicato ed adeguatamente pubblicizzato un rapporto sulla qualità dei servizi e sulla valutazione del grado di soddisfazione degli utenti.

#### **ART. 11            MODALITA' DI PESATA DEI RIFIUTI URBANI**

1. Il Gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani deve adottare modalità organizzative tali da consentire la pesatura dei rifiuti originati all'interno del territorio comunale.
2. Ai sensi del vigente contratto di servizio, il Gestore può effettuare raccolta e pesatura congiunta dei rifiuti provenienti da più Comuni previa definizione di un criterio di ripartizione che tenga conto anche di pesature campione.
3. La pesatura potrà essere effettuata presso gli impianti di smaltimento/recupero di destinazione qualora l'intero carico derivi dallo stesso Comune, ovvero presso i centri di raccolta.

### **CAPO III.           RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI**

#### **ART. 12            COLLOCAZIONE E GESTIONE DEI CONTENITORI PER RIFIUTI URBANI**

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di collocare e/o imporre la collocazione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani all'interno di aree private, adottando sistemi domiciliari di raccolta (c.d. "porta a porta"); a tale riguardo l'Amministrazione comunale si riserva di redigere, mediante specifici atti amministrativi anche ordinatori, specifiche disposizioni e norme comportamentali per il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti e per l'esposizione su strada dei contenitori (o di sacchi) nei giorni di raccolta e per la ricollocazione dei contenitori all'interno degli stabili o pertinenze condominiali dopo le raccolte stesse.
2. Nel caso di utenze singole (dotate di propri contenitori per la raccolta) l'esposizione su suolo pubblico, fronte abitazione, dei contenitori, nei giorni ed orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale in accordo con il Gestore del servizio, è responsabilità ed onere unicamente dell'utente; il Gestore del servizio non è tenuto allo svuotamento di contenitori e/o al ritiro di sacchi esposti in maniera non corretta.
3. Nel caso di utenze aggregate, i proprietari singoli o i condomini, in solido fra loro, hanno l'obbligo di consentire il posizionamento dei contenitori per rifiuti all'interno degli stabili, negli spazi ritenuti idonei da parte del Gestore del servizio, nei nuclei abitati per i quali è prevista la raccolta domiciliare.
4. Al fine di consentire la raccolta dei rifiuti conferiti nei contenitori per utenze aggregate, posizionati in

aree private, i proprietari singoli o i condomini, in solido fra loro, hanno l'obbligo di esporre gli stessi nei giorni e nelle ore stabiliti dal Gestore del servizio in accordo con l'Amministrazione Comunale sul tratto viario prospiciente l'immobile di competenza e di riporli all'interno dei cortili o delle pertinenze condominiali, dopo l'avvenuto servizio di raccolta.

5. In alternativa a quanto illustrato al precedente comma 4, nel caso in cui l'esposizione all'esterno dei contenitori non avvenga a cura degli utenti, la proprietà e/o l'Amministrazione dello stabile deve consentire l'accesso alle aree private al Gestore del servizio stesso; in questi casi vanno valutate le implicazioni in termini di sicurezza (rischio interferenziale) e le relative responsabilità in caso di ingresso con automezzi.
6. Nel caso in cui sia previsto il conferimento in sacchi a perdere da parte di ciascuna utenza, questi dovranno essere posizionati su suolo pubblico sul tratto viario prospiciente l'immobile di competenza, fronte numero civico della porta di ingresso o del passo carraio, ovvero in posizioni concordate con l'Amministrazione Comunale in orari stabiliti dal Comune e comunicati dal Comune o dal Gestore del servizio.
7. L'amministratore del condominio è tenuto a comunicare le disposizioni dell'Amministrazione Comunale e del Gestore del servizio ai singoli condomini. Gli utenti rispondono in solido, salvo comprovata esclusione di responsabilità o individuazione delle responsabilità del singolo utente, dell'asportazione o del danneggiamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti a loro affidati. Analogamente il condominio, in solido tra i condomini, risponde per eventuali inosservanze delle norme di conferimento previste dal presente regolamento, ad esempio la non corretta differenziazione dei rifiuti, salvo che vengano accertate responsabilità individuali.
8. Il numero, la forma e la capacità volumetrica dei contenitori, l'igienizzazione degli stessi e la frequenza di raccolta sono determinati dal Comune, in relazione alla specifica frazione di rifiuto da raccogliere, sulla base delle specifiche tecniche minimali individuate nel Piano d'Ambito di Area Vasta e nel contratto di servizio sottoscritto con il Gestore.
9. Nei casi in cui l'utenza non disponga di cortile condominiale, o sussista l'impossibilità tecnica di collocazione in area privata recintata, i contenitori, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte del Comune, potranno essere posizionati su suolo pubblico o su aree private a contatto con il suolo pubblico. Nel caso di cui al punto precedente i contenitori saranno posizionati su superfici pavimentate ed appositamente delimitate tramite segnaletica orizzontale.
10. La localizzazione dei contenitori posti permanentemente a bordo strada è eseguita in base a criteri di ottimizzazione dell'organizzazione del servizio ed in considerazione dei vincoli stabiliti dal Codice della Strada.
11. Per le utenze domestiche non residenti (c.d. seconde case) l'Amministrazione Comunale, in accordo con il Gestore dei servizi, prevede la realizzazione di "ecoisole", al servizio di una o più utenze e collocate in modo da avere bassa vulnerabilità rispetto all'immissione di rifiuti da parte di terzi.
12. Nell'allestimento delle "ecoisole" si avrà cura di evitare la creazione di barriere architettoniche che costituiscano ostacolo al movimento dei disabili e dovranno essere privilegiate opzioni che garantiscano il controllo degli accessi (aree recintate con serratura) ed il pubblico decoro (pareti laterali di mascheramento).
13. L'accesso alle "ecoisole" sarà consentito mediante dispositivi elettronici che consentano di limitare l'accesso del contenitore alle sole utenze autorizzate, individuate sulla base delle utenze TARI del Comune. L'accesso dovrà essere garantito attraverso l'uso di supporti elettronici (card) forniti a tutte le utenze.
14. I supporti elettronici per l'accesso ai contenitori sono personalizzati per ciascuna utenza (uno stesso utente può essere titolare di diverse utenze, a ciascuna delle quali corrisponde un dispositivo per l'accesso). Il Comune fissa le procedure per la consegna e la restituzione in caso di cessazione e trasferimento.
15. I dati sul n. degli accessi potranno essere utilizzati dal Comune, indipendentemente dalla presenza di un sistema di tariffazione puntuale dei rifiuti urbani, per la verifica della correttezza dei comportamenti, secondo le normali buone pratiche di conferimento e la ripartizione dei flussi di rifiuti urbani nelle frazioni merceologiche di cui sono composti e saranno comunque accessibili al Consorzio per attività di verifica.
16. Nel caso di contenitori posti permanentemente a bordo strada, fatte salve le norme e le disposizioni in tema di circolazione stradale, in corrispondenza delle aree sulle quali sono posizionati i cassonetti, è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei cassonetti. Gli oggetti o i veicoli che si trovano in dette condizioni sono soggetti a rimozione forzata, oltre all'applicazione nel caso di specie, della sanzione pecuniaria a carico del responsabile.
17. È vietato agli utenti od a qualsiasi persona non in possesso delle necessarie autorizzazioni lo spostamento, anche temporaneo, dei contenitori posti permanentemente a bordo strada, ferma restando la possibilità di inoltrare all'Amministrazione Comunale, che la valuterà congiuntamente con il Gestore del servizio, motivata richiesta.
18. Per il regolare svolgimento dei servizi sono, inoltre, da evitare posizionamenti di contenitori in zone di

difficile transito per condizioni e dimensioni della carreggiata (ad es. strade senza sbocco o non pavimentate).

19. Sono anche da evitare posizionamenti di contenitori qualora si intenda rispettare luoghi di interesse culturale, religioso ed ambientale, quali zone archeologiche, chiese, monumenti, musei o palazzi storici ed eventuali necessità di arredo urbano, pur rimanendo obbligatoria per tali zone l'effettuazione del servizio.
20. È fatto obbligo ai cittadini di assicurare l'accessibilità ai contenitori degli operatori e dei mezzi, sia su suolo pubblico che privato.
21. Sui contenitori posti permanentemente a bordo strada e su quelli esposti su suolo pubblico a cura del gestore, devono essere applicate delle strisce catarifrangenti di colore, dimensioni e luminosità richieste dalla normativa in materia.
22. Per ogni tipologia di rifiuto il conferimento dovrà avvenire esclusivamente tramite l'apposito contenitore/sacco conforme.
23. Per la raccolta dei rifiuti organici devono essere usati esclusivamente sacchi o sacchetti biodegradabili e compostabili certificati conformi alla norma EN13432:2002.
24. Per la raccolta del rifiuto urbano residuo (RUR), è fatto obbligo a tutte le utenze iscritte a ruolo TARI di dotarsi degli appositi sacchi forniti dal Comune, secondo le modalità nel tempo indicate per la distribuzione, in modo che all'atto della consegna i medesimi siano univocamente associati all'utente.
25. Le dotazioni di sacchi per la raccolta del rifiuto urbano residuo (RUR) si intendono assegnate previa esibizione di tessera sanitaria per i nuclei famigliari (utenze domestiche) e tessera rifiuti per le utenze non domestiche.
26. I sacchi di cui ai commi 24 e 25, sono di colore disposto dal Consorzio Rifiuti del Verbano Cusio Ossola di volume pari a trenta litri cadauno per le utenze domestiche e di volume pari a trenta o sessanta litri cadauno per le utenze non domestiche in base al sistema di raccolta. Le tipologie di sacchi riportano diciture standard ed eventuali codifiche disposte dal Consorzio Rifiuti del Verbano Cusio Ossola relativamente al rifiuto urbano residuo (RUR)
27. Il volume unitario dei sacchi potrà essere variato a discrezione dell'amministrazione comunale, fermo restando la dotazione volumetrica annua complessiva destinata a ciascun utente.
28. Ciascuna utenza domestica ha diritto ad una dotazione annua, rapportata al numero di componenti il nucleo familiare come risultante dal servizio d'anagrafe, calcolata in relazione agli obiettivi di produzione pro-capite di rifiuto urbano residuo (RUR). La dotazione annua di detti sacchetti viene determinata con provvedimento della Giunta Comunale, con cadenza annuale, previa valutazione dei dati relativi ai consumi dell'anno precedente ed alle stime fornite dal consorzio rifiuti V.C.O. (solo relativamente a dette stime in fase di avvio del servizio).
29. Sono altresì previste dotazioni supplementari (in aggiunta a quella spettante per il nucleo famigliare) sempre determinate con provvedimento della Giunta Comunale nelle seguenti casistiche: per ogni componente il nucleo familiare inferiore ad anni tre e per ogni componente il nucleo famigliare che in esito a provvedimento disposto dall'autorità sanitaria competente provveda ad utilizzo di presidi sanitari. Per tale ultima casistica dovrà essere redatta autocertificazione dichiarante sussistenza delle condizioni di utilizzo dei presidi sanitari.
30. Ciascuna utenza non domestica ha diritto ad una dotazione annuale di sacchi rapportata alla presunta complessiva produzione di rifiuti determinata quale prodotto ( $kd \times mq$ ) tra la superficie tassata ed il coefficiente  $kd$  della categoria di appartenenza assunto per determinare la quota variabile della TARI. Stabilita la produzione annuale presunta di rifiuti, omnicomprensiva di tutte le frazioni merceologiche di rifiuto, si determina la quantità numerica di sacchi da assegnare previa determinazione della percentuale corrispondente agli obiettivi di raccolta differenziata con provvedimento della Giunta Comunale.
31. Per il ritiro delle dotazioni aggiuntive è richiesta l'esibizione della ricevuta di versamento delle somme dovute nelle casse comunali.
32. Qualora le dotazioni annuali non dovessero essere sufficienti ogni utente ha la possibilità, previo pagamento, di richiedere una fornitura ulteriore. Il costo della dotazione extra sarà determinato annualmente con provvedimento della Giunta.

### **ART. 13        *MEZZI ADIBITI ALLA RACCOLTA E TRASPORTO***

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitarie, delle norme in materia ambientale e delle specifiche tecniche indicate nel vigente contratto di servizio.
2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme del Codice della strada, fatta salva l'autorizzazione concessa dall'Amministrazione Comunale relativa all'accesso alle zone a traffico limitato, alle isole pedonali, alla fermata anche in zona soggetta a divieto o in seconda posizione.

3. La conduzione degli automezzi di trasporto dei rifiuti e le operazioni di carico e scarico devono rispettare la vigente normativa statale e regionale in tema di inquinamento acustico e di emissioni dei gas di scarico, fatte salve le determinazioni assunte dal Comune.
4. Per la funzionale organizzazione e gestione del servizio il Consorzio, si impegna, nei capitoli tecnici e nelle norme contrattuali di affidamento dei servizi, di individuare soluzioni tecniche in ordine al tipo di propulsione dei mezzi e al dispositivo di abbattimento tali da minimizzare l'impatto ambientale e tali da impedire la fuoriuscita di colaticci durante il carico e il trasporto, nonché soluzioni organizzative che riducano i transiti impropri.

#### **ART. 14           STAZIONAMENTO E DEPOSITO DEI MEZZI**

1. Lo stazionamento dei rifiuti nei mezzi di trasporto, senza che in essi avvengano manipolazioni, è da considerarsi parte integrante della fase di raccolta e trasporto a condizione che tale attività sia svolta in aree apposite, e che la sosta non superi un termine temporale di 72 ore.
2. È vietato lo stazionamento per oltre 24 ore dei mezzi pieni contenenti rifiuti putrescibili raccolti nei mesi da aprile a ottobre compresi, ad esclusione dei mezzi a servizio delle aree prive della raccolta porta a porta.
3. Il trasbordo dei rifiuti effettuato tra mezzi della stessa capacità o di capacità diversa rispetta le stesse condizioni del suddetto stazionamento o deposito.

#### **ART. 15           NORME GENERALI PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI**

1. L'utente deve osservare modalità atte a favorire l'igienicità della fase di conferimento negli appositi contenitori messi a disposizione dal Gestore del servizio.
2. Al fine di limitare problemi di odore ed igienico sanitari, i contenitori devono essere sottoposti a regolari lavaggi:
  - a. Il lavaggio e l'igienizzazione dei contenitori singoli (sottolavello, mastelli ed eventuali contenitori carrellati per utenza singola) sono sempre a carico dell'utenza.
  - b. Il lavaggio e l'igienizzazione dei contenitori per raccolte stradali e di prossimità, nonché quelli destinati ad utenze aggregate, è effettuato dal Gestore del servizio con le frequenze minime previste dal contratto di servizio.
  - c. È facoltà del Comune prevedere frequenze di lavaggio intensificate, facendone richiesta al Consorzio, che definirà con il Gestore del servizio, qualora in grado di effettuare il servizio, i costi extra, in applicazione al contratto di servizio.
3. È vietata l'esposizione sulla pubblica via dei rifiuti sotto forma diversa da quella indicata dal Comune e dal Gestore del servizio ed al di fuori dei giorni e dell'orario indicati dal Gestore del servizio, in accordo con l'Amministrazione Comunale.
4. È inoltre vietato:
  - l'uso improprio dei contenitori forniti dal Comune o dal Gestore del servizio;
  - la cernita dei rifiuti nei contenitori;
  - l'abbandono di rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati a lato dei contenitori predisposti;
  - l'esecuzione di scritte sui contenitori o l'affissione su di essi di materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive), fatto salvo quanto necessario per l'identificazione dei propri contenitori della raccolta domiciliare o altro espressamente autorizzato dall'Amministrazione;
  - lo sblocco dei freni di stazionamento, il ribaltamento e il danneggiamento dei contenitori stradali.
5. Nel caso in cui un contenitore sia troppo pieno e quindi non richiudibile, occorre evitare il conferimento e, nel caso di raccolta stradale, avvisare il Gestore del servizio.
6. Le utenze non domestiche sono autorizzate a conferire i propri rifiuti urbani nei contenitori messi a disposizione dal Gestore del servizio ovvero dal Comune, con le avvertenze di seguito specificate:
  - i materiali immessi nei cassonetti devono essere rigorosamente classificabili come rifiuti urbani ai sensi delle norme vigenti, rimanendo a carico del produttore/utente ogni responsabilità di carattere civile e penale per gli eventuali illeciti commessi;
  - i quantitativi di rifiuti urbani conferibili nei cassonetti stradali o nei contenitori per la raccolta domiciliare non devono in nessun caso compromettere o creare pregiudizio alcuno alla raccolta dei rifiuti urbani di produzione domestica.
7. In casi di criticità l'utenza non domestica deve farsi parte diligente per avvisare il Gestore del servizio e concordare con esso le modalità di conferimento più opportuno, evitando la creazione di situazioni di degrado.

#### **ART. 16           NORME GENERALI PER LE RACCOLTE DIFFERENZIATE**

1. L'Amministrazione Comunale promuove le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione e la pericolosità dei rifiuti attraverso l'adozione di un sistema integrato di raccolta, in cui un ruolo prioritario viene assunto dalle raccolte differenziate.
2. Le raccolte differenziate sono finalizzate ai seguenti scopi:
  - rispetto degli obblighi imposti dalla vigente normativa comunitaria, statale e regionale;
  - tutela dell'ambiente, in considerazione delle tecnologie di smaltimento adottate;
  - affidabilità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti;
  - conseguimento del recupero di materiali riciclabili e/o energia;
  - responsabilizzazione dei cittadini utenti rispetto ai rifiuti da essi prodotti.
3. Le frazioni di rifiuto per le quali è messa in atto la raccolta differenziata porta a porta devono essere conferite dagli utenti esclusivamente nei contenitori a tal fine predisposti e comunque nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione e dal Gestore del servizio. Essi andranno esposti a partire dalle ore 21.00 del giorno precedente la raccolta e non oltre le ore 6.00 del giorno del ritiro, in base a quanto stabilito dal calendario previsto dalla scheda tecnica di servizio. Inoltre, gli stessi dovranno essere ritirati entro e non oltre le ore 21.00 del giorno di raccolta.
4. Tali contenitori, compresi i sacchi a perdere, non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
5. Per tutte le frazioni per le quali è prevista la raccolta differenziata, è vietato il conferimento e lo smaltimento con i rifiuti urbani raccolti in maniera indifferenziata.
6. L'Amministrazione Comunale avrà cura, anche attraverso il Gestore del Servizio od il Consorzio, di pubblicizzare le modalità di gestione del servizio di raccolta differenziata ed i risultati conseguiti in termini di materiali conferiti e raccolti, nonché la loro destinazione.
7. Gli imballaggi secondari non restituiti al produttore/venditore dall'utilizzatore possono essere conferiti al servizio pubblico solo attraverso la raccolta differenziata.
8. Le soluzioni di recupero e di smaltimento successive alla raccolta differenziata e al trasporto devono essere scelte ed effettuate secondo criteri di corretta gestione ambientale.

#### **ART. 17 CENTRI DI RACCOLTA CONSORTILI (ECOCENTRI)**

1. I Centri di Raccolta Consortili ex art. 183, comma 1 del D.Lgs. 152/06 sono da considerarsi parte integrante della fase di raccolta.
2. Presso i Centri di Raccolta, sia i privati cittadini, per i rifiuti domestici, sia i soggetti operanti nel commercio, artigianato ecc., per i rifiuti classificati come urbani, possono conferire le varie tipologie di materiali, secondo le norme e le procedure del Regolamento attualmente in vigore;
3. I Centri di Raccolta hanno la funzione primaria di assicurare la raccolta differenziata dei vari materiali, anche in assenza di appositi servizi di raccolta sul territorio; e in ogni caso essi hanno una funzione complementare ai servizi già presenti, consentendo di consolidare le iniziative di raccolta differenziata e ridurre al minimo i conferimenti dei rifiuti indifferenziati.
4. I Centri di Raccolta sono recintati e dotati di personale in grado di far depositare negli spazi opportuni i rifiuti, divisi per tipologie omogenee; i materiali conferibili sono quelli per i quali il conferimento nei tradizionali sistemi di raccolta è sconsigliabile o difficoltoso e comunque per i quali il Comune indichi l'obbligo di destinazione.

#### **ART. 18 RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI MATERIALI RICICLABILI**

1. La raccolta dei materiali riciclabili "secchi" (carta, vetro, contenitori in acciaio e alluminio, imballaggi in plastica) avviene di norma con raccolta stradale.
2. Il numero, la forma e la capacità volumetrica dei contenitori, l'igienizzazione degli stessi e la frequenza di raccolta sono determinati in relazione alla specifica frazione di rifiuto da raccogliere, nel rispetto delle indicazioni contenute nel Piano d'Ambito di Area Vasta e nel contratto di servizio sottoscritto con il Gestore.
3. La tipologia dettagliata dei materiali da separare e conferire da parte dell'utenza è comunicata dal Comune o dal Gestore del servizio ed è oggetto di specifiche norme comportamentali ai sensi del presente Regolamento, che sono divulgate attraverso il sito WEB del Gestore e del Consorzio, eventuali App per smartphone e materiale cartaceo, come pieghevoli.
4. In relazione alla possibile valorizzazione economica delle diverse frazioni cartacee raccoglibili, il Gestore del servizio deve intercettare, per quanto possibile, separatamente gli imballaggi in cartone prodotti dalle grandi utenze dalle altre frazioni cartacee.
5. Gli utenti devono conferire contenitori ed imballaggi in vetro, alluminio, plastica, metallo privi di evidenti residui alimentari.

#### **ART. 19 MANUTENZIONE FAI DA TE DEI VEICOLI A MOTORE**

1. I materiali derivanti dalle pratiche del "fai da te" di riparazione e manutenzione di veicoli a motore e originati da utenze domestiche (oli minerali esausti, accumulatori esausti, pneumatici usurati), quando non restituiti al rivenditore in applicazione del principio della Responsabilità estesa del produttore, devono essere conferiti dai detentori presso i Centri di raccolta.
2. Altri materiali derivanti dalle pratiche del "fai da te" di riparazione e manutenzione di veicoli a motore e originati da utenze domestiche, differenti da quelli di cui al punto 1, non possono essere conferiti nel servizio pubblico e devono essere smaltiti rivolgendosi a soggetti privati autorizzati.

## **ART. 20            ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE**

1. Il Comune ed il Consorzio possono eventualmente attivare di comune accordo la raccolta differenziata di altri rifiuti, individuando le relative modalità.
2. Gli utenti sono tenuti al rispetto delle modalità di conferimento stabilite dal Gestore del servizio per i singoli materiali oggetto di raccolte differenziate e conferimenti separati.
3. I materiali raccolti sono avviati presso gli impianti di recupero e di smaltimento e successivamente a centri autorizzati di recupero e/o smaltimento.

## **ART. 21            AUTOCOMPOSTAGGIO**

1. L'autocompostaggio consiste nell'effettuazione da parte delle utenze domestiche e non domestiche della trasformazione degli avanzi di cucina, degli scarti dell'orto e del giardino in un ammendante organico (compost), mediante un processo naturale di biossidazione (compostaggio). La trasformazione può avvenire con l'ausilio di un contenitore appositamente concepito, denominato "composter", o con modalità "fai da te".
2. L'autocompostaggio è una pratica di riduzione alla fonte dei rifiuti urbani e pertanto va promosso dandone massima diffusione sul territorio comunale, in sostituzione, ove possibile, della raccolta domiciliare presso le utenze domestiche residenti in edificio con giardino. In queste realtà può rivestire una funzione strategica rilevante nella prevenzione della produzione di rifiuti urbani.
3. L'Amministrazione Comunale promuove la pratica dell'autocompostaggio attraverso la diffusione di materiale informativo realizzato dal Consorzio e con eventuali ulteriori iniziative, in accordo con il Consorzio.
4. È ammesso lo smaltimento della frazione organica, verde o putrescibile, dei rifiuti provenienti dalla relativa utenza domestica nelle concimaie agricole, destinate all'accumulo dello stallatico; tale pratica è assimilata in tutto al compostaggio domestico.
5. L'autocompostaggio va effettuato seguendo criteri di buona pratica, divulgati dal Comune, con il supporto del Consorzio, con opportune azioni informative, distribuzione di materiale informativo, azioni di assistenza tecnica, evitando di procurare disagi ai residenti, per cattivi odori, intrusioni di animali ecc.
6. Per quanto riguarda i criteri di igiene il cumulo/compostiera non può essere posizionato in aderenza dei muri di tamponamento e/o confinanti.
7. Gli utenti che intendono effettuare autocompostaggio, devono comunicarlo al Comune, che provvederà alla loro iscrizione in uno specifico Albo Comunale dei Compostatori.
8. All'atto dell'iscrizione all'Albo Compostatori, gli utenti sottoscrivono un impegno nei confronti del Comune, in virtù del quale beneficiano di una riduzione della tassa/tariffa rifiuti (TARI), ed eventualmente dell'assegnazione di una compostiera a prezzo agevolato o gratuitamente; parallelamente hanno l'obbligo:
  - a. di consentire gli accertamenti, controlli e verifiche effettuate da personale del Comune o da altri soggetti da esso appositamente incaricati e muniti di specifico documento di riconoscimento;
  - b. di comunicare preventivamente al Comune l'interruzione, anche temporanea, della pratica del compostaggio;
  - c. di partecipare ad attività di formazione con le modalità definite dal Comune.
9. Ai sensi dell'art. 208, comma 19-bis. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino è applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani. Tali utenze hanno l'obbligo di consentire gli accertamenti, i controlli e le verifiche effettuate da personale incaricato dal Comune o dal Gestore del servizio e munito di specifico documento di riconoscimento, e di comunicare preventivamente al Comune l'interruzione, anche temporanea, della pratica del compostaggio.

## **ART. 22            COMPOSTAGGIO COLLETTIVO DI COMUNITÀ O LOCALE**

1. Le iniziative di compostaggio di comunità, ove previste, compreso il compostaggio condominiale, o di compostaggio locale sono da realizzarsi sulla base di un protocollo operativo che identifica la localizzazione, la tecnica di trattamento, il bacino di utenza, i flussi attesi in entrata ed uscita, le modalità di conferimento, le modalità di gestione, le modalità di monitoraggio ed assistenza tecnica, compresi i parametri controllati, la destinazione del compost prodotto, le responsabilità, le strategie per la gestione dei rischi.
2. I criteri di conduzione delle installazioni di compostaggio di comunità o locale (di prossimità) sono stabiliti in fase autorizzativa semplificata, secondo le norme e le procedure vigenti, ossia per il compostaggio locale l'art 214, comma 7 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e per il compostaggio di comunità il Decreto Ministeriale n. 266 del 29 dicembre 2016.
3. Per quanto riguarda i criteri di igiene in caso di compostaggio statico (composter in plastica, cassoni o casetta in legno ecc.) la distanza da rispettare, rispetto alle aperture degli edifici in cui si prevede la presenza di persone è di m 10 per installazioni con potenzialità non superiore a 5 t/anno, m 30 per potenzialità più elevate. In caso di compostaggio con macchine elettromeccaniche la distanza minima va valutata in funzione delle caratteristiche dell'installazione e del sistema di abbattimento delle emissioni, ma in ogni caso non può essere inferiore a m 5 (caso di convogliamento delle emissioni in fognatura).

#### **ART. 23            DESTINAZIONE MATERIALI DIFFERENZIATI**

1. I materiali immessi nel circuito di raccolta differenziata vengono obbligatoriamente avviati ad apposite aree attrezzate ed impianti, pubblici o privati specificamente autorizzati, ai fini dell'effettuazione delle lavorazioni necessarie all'inserimento nei canali del riciclaggio, prioritariamente, e del recupero. Soltanto per particolari tipologie di rifiuti, che possono provocare problemi di impatto ambientale e per i quali non esistono concrete possibilità di avvio al recupero, è possibile la destinazione a smaltimento definitivo tramite interrimento o termodistruzione (previo eventuale pretrattamento), nel rispetto delle norme vigenti.
2. È vietato il conferimento di rifiuti raccolti in modo differenziato ad impianti destinati a ricevere il rifiuto indifferenziato, salvo casi eccezionali (es. non conformità agli standard richiesti dagli impianti di ricevimento), espressamente identificati dal Gestore del servizio e comunicati al Consorzio e all'Amministrazione Comunale.
3. Per gli imballaggi si prevede prioritariamente, ma non esclusivamente, il conferimento alle strutture appositamente previste dalla legge (Consorzi di filiera), secondo circuiti e modalità stabilite sulla base degli accordi stipulati a livello nazionale (es: accordi CONAI-ANCI), in coerenza con il regime di responsabilità estesa del produttore.
4. I proventi economici dalla valorizzazione dell'avvio a recupero dei rifiuti urbani vengono incamerati dal Consorzio e successivamente riconosciuti ai Comuni, in funzione dei quantitativi raccolti, detratti i costi sostenuti per attività di pulizia, selezione, separazione, pretrattamento, riduzione volumetrica dei rifiuti conferiti dai cittadini.

### **CAPO IV.        ALTRI SERVIZI**

#### **ART. 24            DEFINIZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI**

1. Oltre ai servizi di raccolta e trasporto citati nei precedenti articoli, il Gestore del servizio, nell'ambito delle attività ad esso affidate in applicazione al vigente contratto per il servizio di igiene urbana ed ambientale, può effettuare le seguenti attività, qualora richiesto dall'Amministrazione Comunale:

- spazzamento stradale manuale, meccanizzato o misto;
- lavaggio stradale;
- diserbo stradale;
- svuotamento dei cestini gettarifiuti;
- rimozione manuale delle erbacce dai marciapiedi;
- smaltimento dei rifiuti cimiteriali

2. Oltre ai servizi di raccolta e trasporto citati nei precedenti articoli, si elencano i servizi non di competenza del Consorzio e dei quali il Gestore del servizio non è tenuto a farsi carico nell'ambito del servizio di igiene urbana ed ambientale ad esso affidati, ma per i quali potrebbe eventualmente rendersi disponibile:

- lavaggio dei monumenti, pulizia dell'arredo urbano, fontane e fontanelle, nonché pulizia, lavaggio, disinfezione e deodorazione degli orinatoi pubblici;
- diserbo meccanizzato e con l'ausilio di prodotti appositi;
- pulizia meccanizzata ed aspirazione delle caditoie stradali;

- pulizia delle rive dei fiumi, delle aree golenali e smaltimento dei materiali da sgrigliatura delle acque pubbliche di rifiuto;
- derattizzazione e disinfestazione su aree pubbliche;
- rimozione delle carogne sulla pubblica via e smaltimento dei rifiuti animali;
- smaltimento dei fanghi di depurazione;
- sgombero neve e spargimento sale;
- rimozione delle foglie dai parchi pubblici.

## **ART. 25 ORGANIZZAZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI**

1. L'Amministrazione Comunale, in accordo con il Consorzio per quanto di sua competenza, con appositi atti amministrativi, anche assunti ad integrazione del contratto di servizio:

- definisce le modalità di espletamento del servizio individuando le soluzioni tecnologiche ed operative più affidabili e convenienti in funzione delle caratteristiche urbanistiche della viabilità, dell'intensità di traffico veicolare, delle attività commerciali, artigianali e turistiche presenti ed in genere dell'utilizzazione del territorio;
- definisce le modalità di intervento per la manutenzione delle macchine operatrici, specie per quanto attiene alla tutela di aria, acqua e suolo;
- stabilisce la frequenza di esecuzione del servizio e gli orari di svolgimento degli interventi in considerazione di valutazioni di carattere economico e di qualità delle prestazioni;
- promuove l'innovazione tecnologica dei servizi e garantisce l'idoneità ed il rinnovo delle attrezzature operative.

2. Il Gestore del servizio provvede all'esecuzione dei servizi sulla base degli indirizzi tecnico programmatici e finanziari, tenuto conto della necessità dell'utenza, delle tecnologie e dei mezzi d'opera disponibili, dei livelli organizzativi conseguiti e comunque nel rispetto dei principi generali di cui alle vigenti norme in materia di rifiuti.,

3. I perimetri delle aree all'interno delle quali sono istituiti i servizi di spazzamento, lavaggio, diserbo e pulizia delle caditoie manuali, svuotamento cestini, vengono definiti in modo tale da comprendere:

- a) le strade e le piazze (compresi i portici e marciapiedi, le aiuole spartitraffico, le alberature stradali) classificate come comunali (qualora il servizio pubblico non lo preveda, le utenze private sono tenute a provvedere alla pulizia del tratto dei marciapiedi e portici antistante le proprietà);
- b) le strade private comunque soggette ad uso pubblico, purché aperte al pubblico transito, senza limitazione di sorta, se adeguatamente infrastrutturate;
- c) le aree scoperte e/o recintate e/o coperte opportunamente allestite per i mercati che non provvedano in forma autogestita alla pulizia delle stesse;
- d) le rive dei corsi d'acqua, purché libere ed accessibili.

4. Più in particolare per i servizi di cui al presente articolo sono definiti i seguenti criteri:

- a) per il servizio di lavaggio stradale il Gestore del servizio in accordo con l'Amministrazione Comunale, definisce le modalità di esecuzione, la frequenza di intervento e la estensione delle aree di svolgimento, limitandone l'esecuzione ai soli casi in cui esso si renda necessario per le particolari situazioni di utilizzazione del territorio e caratteristiche del fondo stradale;
- b) operazioni di pulizia del manto stradale, rimozione rifiuti, ripristino della sicurezza a seguito di incidenti stradali devono essere effettuati da personale opportunamente comandato, formato e munito di idonee attrezzature e specifici prodotti;
- c) le operazioni di diserbo sono differenziate da quelle di carattere manuale ordinario svolte nell'ambito degli interventi di spazzamento manuale; ad esse si fa fronte con personale opportunamente comandato e munito di idonee attrezzature;
- d) qualora si procedesse a diserbo chimico devono essere osservate, per quanto attiene alle sostanze fitotossiche, ai mezzi e al personale, tutte le disposizioni in materia e deve essere acquisito il parere favorevole dal competente servizio di Igiene e Sanità Pubblica;
- e) le operazioni di derattizzazione e disinfestazione sono effettuate da personale opportunamente comandato e munito di idonee attrezzature;
- f) del Servizio di igiene urbana, negli spazi pubblici di appositi cestini portarifiuti, a disposizione degli utenti, il cui svuotamento è compreso nei servizi di spazzamento manuale;

g) l'Amministrazione Comunale provvede, ai sensi dell'art. 232-bis del D.Lgs 152/2006 all'installazione in strade, parchi e luoghi ad alta aggregazione sociale di appositi raccoglitori per mozziconi dei prodotti da fumo, anche integrati ai cestini gettarifiuti di cui alla lettera h), il cui svuotamento è compreso nei servizi di spazzamento manuale;

h) È fatto divieto di danneggiare o ribaltare tali contenitori, ai fini del conferimento di rifiuti voluminosi; è inoltre vietato eseguire scritte sui cestini getta carta e affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensioni (manifesti, targhette, adesivi ecc.), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale;

i) le modalità e la frequenza degli interventi di manutenzione necessari per la pulizia delle rive dei corsi d'acqua sono definite dall'Amministrazione Comunale con il fine di garantire l'igienicità del territorio e la fruibilità dei siti;

j) per la pulizia dei mercati, fatte salve norme specifiche contenute in appositi regolamenti per il funzionamento dei mercati, il Gestore del servizio opera nel rispetto di quanto disposto dal vigente contratto di servizio.

#### **ART. 26 SPAZZAMENTO STRADALE**

1. Il servizio di spazzamento ove previsto, è disciplinato negli appositi atti assunti per il conferimento del servizio, nei quali sono definite le esigenze prestazionali cui devono, a cura degli esecutori, essere individuate le soluzioni operative più opportune e convenienti, tra le tecniche di intervento di spazzamento manuale e/o meccanizzato, tenuto conto della necessità di contenere il sollevamento e la dispersione di polveri.

2. Nell'organizzazione ed effettuazione del servizio di spazzamento l'Amministrazione Comunale stabilisce quanto necessario per evitare la commistione in sede di raccolta delle spazzature stradali con le frazioni recuperabili.

3. È vietato l'avvio al compostaggio delle foglie raccolte con spazzatrici stradali.

4. L'Amministrazione Comunale, su richiesta del Gestore del servizio, attiva divieti temporanei di sosta per consentire un più agevole servizio di spazzamento meccanico, impegnandosi, tramite il Comando di polizia municipale, a fare rispettare tale divieto.

5. Sono fatti salvi gli obblighi di manutenzione delle aree a carico degli utenti derivanti dalle convenzioni, previsti dagli strumenti urbanistici esecutivi vigenti

#### **ART. 27 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI**

1. I rifiuti provenienti da attività cimiteriale sono disciplinati dal Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179".

2. La disciplina di cui al citato decreto si applica anche alla gestione dei rifiuti risultanti dalle attività di scavo e movimentazione della terra cimiteriale per qualsiasi scopo finalizzate.

3. Gli oneri relativi alla gestione dei rifiuti provenienti da attività cimiteriale, così come quelli per la raccolta e gestione di resti ossei e/o mortali, sono a carico del produttore intendendo come tale l'assuntore dei lavori che li hanno generati.

4. Eventuali prescrizioni integrative potranno essere adottate dall'Amministrazione Comunale su indicazione del Gestore del servizio, dei Settori Comunali competenti o del Gestore delle strutture cimiteriali.

#### **ART. 28 CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI ANIMALI**

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni nonché di raccogliere e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti urbani o in appositi contenitori specifici.

2. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque assicurare la rimozione delle deiezioni dai portici, dai marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.

3. Oltre alle sanzioni previste dal presente Regolamento o da altre norme applicabili, chiunque sia responsabile dell'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 è tenuto al ripristino del sito. In caso di

intervento del Gestore del servizio, l'Amministrazione Comunale potrà procedere all'addebito al responsabile dell'inosservanza dei costi sostenuti per il ripristino del sito.

4. Le carcasse di animali domestici e selvatici non possono essere conferite nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani e devono essere conferite in apposite aree, qualora istituite, anche su indicazione dei Servizi Veterinari competenti.

5. Analogamente i rifiuti di origine animale di cui al Regolamento 1069/2009/CE del 21 ottobre 2009 seguono autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento, secondo quanto previsto dal Regolamento stesso.

6. I letami, i fanghi ed i reflui zootecnici, non rientranti nel campo di applicazione della parte quarta del D.Lgs.152/06, sono esclusi dal servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, in quanto i produttori devono provvedere alla loro gestione a proprie spese.

## **CAPO V. OBBLIGHI E DIVIETI**

### **ART. 29 OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI**

1. Competono ai produttori di rifiuti urbani le attività di conferimento nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel Regolamento.
2. I rifiuti per i quali sono state istituite forme di raccolta differenziata devono essere obbligatoriamente conferiti secondo le modalità stabilite, sulla base del Regolamento, dal Gestore del servizio, cui compete informare adeguatamente gli utenti, affinché adeguino l'organizzazione domestica, aziendale e condominiale della gestione dei propri rifiuti.
3. L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo, e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento, l'attività degli operatori addetti.
4. I concessionari di aree pubbliche e/o di uso pubblico e i titolari di autorizzazioni all'occupazione delle predette aree, debbono mantenere pulite le stesse e rimuovere i rifiuti in esse abbandonati.
5. Gli utenti per i quali il conferimento dei rifiuti avviene mediante immissione in contenitori dotati di dispositivi per l'accesso controllato, devono prestare particolare attenzione nell'uso a non danneggiare tali dispositivi, sia nelle componenti meccaniche, sia in quelle elettroniche. Parimenti dovrà essere osservata idonea cura nella custodia dei dispositivi personali forniti per l'accesso (card, chiavette ecc.), per cui, in caso di smarrimento e richiesta di un nuovo esemplare, dovrà essere corrisposto al Comune un corrispettivo, fissato in accordo con il Consorzio, correlato ai reali costi del dispositivo.
6. I produttori di rifiuti urbani che si avvalgono della facoltà di cui al comma 2 bis dell'art. 198 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., di conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, devono attenersi scrupolosamente alla procedura prevista per esercitare tale facoltà, come descritta nell'art. 8 e in altra documentazione prevista dal Consorzio e/o dal Comune.

### **ART. 30 OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI**

1. I produttori di rifiuti speciali sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed a provvedere al loro smaltimento a proprie spese e nel rispetto delle vigenti norme in materia di rifiuti.

### **ART. 31 PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE**

1. Le aree e locali di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate o no, ed in genere qualunque locale privato destinato ad uso di magazzino, deposito ecc., devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori e proprietari e devono essere conservati liberi da materiali inquinanti e comunque nel rispetto delle norme di cui al presente Regolamento.
2. Conduttori e proprietari di fabbricati e di aree private devono provvedere ad eseguire tutte quelle opere necessarie a evitare il degrado e a salvaguardare l'integrità dell'ambiente.

### **ART. 32 ATTIVITA' DI CARICO E SCARICO MERCI E MATERIALI**

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta, con conferimento alla stazione di conferimento o in contenitori definiti con il Gestore del servizio ed alla pulizia dell'area.
2. Chi effettua operazioni di allestimento, montaggio, smontaggio, disallestimento di installazioni per pubblici eventi che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta, con conferimenti al servizio pubblico dei rifiuti urbani ed a recuperatori privati autorizzati dei rifiuti speciali.
3. Il Gestore del Servizio di igiene urbana ed ambientale non è tenuto ad effettuare attività di

ritiro/raccolta in loco di materiale sfuso collocato a terra derivante dalle attività di cui al punto 1 e 2.

#### **ART. 33           AFFISSIONE DI MANIFESTI**

1. Chi effettua operazioni di affissione e rimozione di manifesti che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta, con conferimento alla stazione di conferimento od in contenitori definiti con il Gestore del servizio ed alla pulizia dell'area.
2. Il Gestore del Servizio di igiene urbana ed ambientale non è tenuto ad effettuare attività di ritiro/raccolta in loco di materiale sfuso collocato a terra derivante dalle attività di cui al punto 1.

#### **ART. 34           VOLANTINAGGIO SU AREE PUBBLICHE**

1. Il volantinaggio avente finalità commerciali fatto salvo quello effettuato da associazioni "no profit" o "Onlus" locali o "Pro Loco", effettuato con qualsiasi modalità su aree pubbliche o private ad uso pubblico, o che, comunque, possa coinvolgere aree pubbliche, è vietato.
2. È vietato organizzare o commissionare campagne pubblicitarie con finalità commerciali che utilizzino strumenti di diffusione che determinano direttamente o indirettamente l'abbandono su suolo pubblico di volantini o simili.
3. È vietato affiggere volantini pubblicitari, manifesti al di fuori degli spazi specificamente destinati a tale scopo.
4. Le imprese incaricate della distribuzione di materiale pubblicitario nelle cassette postali devono rispettare l'eventuale richiesta di non immissione di tali materiali effettuata in modo palese, ad esempio con un adesivo, da parte del proprietario della cassetta stessa.

#### **ART. 35           PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI**

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico interessate all'attività è tenuto a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.
2. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi natura.

#### **ART. 36           MANIFESTAZIONI PUBBLICHE**

1. Sulla base delle indicazioni fornite dagli organizzatori, l'Amministrazione Comunale potrà richiedere al Consorzio, l'effettuazione di attività di raccolta e trasporto dei rifiuti prodotti durante l'evento, nonché di spazzamento manuale e/o meccanizzato dell'area interessata.
2. Il servizio di raccolta verrà effettuato dal Gestore del Servizio di Igiene Urbana ed Ambientale con le modalità previste dal vigente contratto di servizio, applicando i costi unitari contenuti nel contratto stesso, fatti salvi eventuali costi extra per attività straordinarie.
3. Il Gestore del servizio di igiene urbana non è tenuto ad effettuare la rimozione dei rifiuti provenienti dall'allestimento e disallestimento delle aree, che sono di competenza dell'organizzatore, né di lavaggio con prodotti specifici della pavimentazione stradale.
4. A carico del Comune verranno posti i costi relativi al trasporto, posizionamento e rimozione dei contenitori, alla raccolta, trasporto ed avvio a smaltimento/recupero dei rifiuti prodotti durante l'evento.
5. Una particolare attenzione andrà prestata dagli organizzatori alle possibili azioni di prevenzione della formazione di rifiuti.
6. In particolare è obbligatoria la raccolta differenziata dei rifiuti originati da eventuali stand gastronomici, da attuarsi secondo le modalità ed i flussi di frazioni merceologiche stabilite dal Consorzio.
7. È vietato l'uso di bicchieri, posate e stoviglie in plastica monouso per la somministrazione dei pasti negli stand gastronomici.
8. Nel caso in cui non ci siano le condizioni per l'adozione di bicchieri, posate e stoviglie lavabili, sono ammessi esclusivamente materiali biodegradabili e compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002.
9. Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato ricade sui gestori/organizzatori delle attività di che trattasi.

#### **ART. 37           PULIZIA DELLE AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI**

1. I gestori di pubblici esercizi che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti, chioschi e simili devono provvedere alla raccolta dei rifiuti giacenti sull'area occupata indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio pubblico.
2. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, possono risultare imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce; imballaggi; contenitori per bibite, coni, coppette, cucchiaini per gelati; residui alimentari), ricorrendo

eventualmente a cestini e contenitori per rifiuti; il Gestore dell'attività è ritenuto responsabile dell'asporto e del conferimento dei rifiuti prodotti dai consumatori.

3. I rifiuti raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani, compresi gli obblighi di raccolta differenziata degli imballaggi in vetro, metallo e plastica.
4. All'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante deve risultare perfettamente pulita.

#### **ART. 38            *PULIZIA DEI MARCIAPIEDI***

1. I marciapiedi antistanti le proprietà private edificate devono essere mantenuti puliti ad onere e cura del conduttore di dette proprietà, con obbligo di asporto dei rifiuti e conferimento all'apposito servizio.

#### **ART. 39            *AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI.***

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.
2. Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato ricadrà sui gestori delle attività di che trattasi.

#### **ART. 40            *PULIZIA DELLE AREE MERCATALI***

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, di qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo relativo ai rispettivi posteggi e ad esso circostante, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in contenitori gestiti dal servizio di raccolta, con particolare osservanza delle prescrizioni relative alla raccolta differenziata.
2. Per la raccolta, l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti generati in occasione di eventi e fiere di grande portata, autorizzati in area pubblica, a cura dell'Ente promotore può essere sottoscritta apposita convenzione con il Gestore del servizio che fisserà il corrispettivo economico in relazione alle eventuali esigenze di potenziamento e di impegno straordinario del pubblico servizio normalmente prestato, nel rispetto di quanto previsto dal contratto di servizio.

#### **ART. 41            *ESERCIZI STAGIONALI, PISCINE, CAMPEGGI***

1. È obbligo dei titolari di provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori per rifiuti allestiti all'interno dell'area di pertinenza e all'immissione dei rifiuti nei contenitori per rifiuti collocati dal Gestore del servizio su area concordata, privata o pubblica, secondo i criteri della differenziazione dei vari flussi ovvero nei contenitori per rifiuti speciali.

#### **ART. 42            *DIVIETO DI ABBANDONO DEI RIFIUTI***

1. È fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico, di abbandonare e gettare a terra rifiuti di qualsiasi tipo e in qualsiasi quantità; i rifiuti devono essere immessi negli appositi contenitori per i rifiuti indifferenziati e per le frazioni recuperabili oppure conferiti alle aree o strutture di raccolta specifici, in base alle diverse articolazioni dei servizi ed a seconda della natura dei rifiuti.
2. È vietato gettare, versare o depositare abusivamente sulle aree pubbliche, private soggette ad uso pubblico e private di tutto il territorio comunale e dei pubblici mercati coperti o scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.
3. Il medesimo divieto vige per le rogge, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, ecc.
4. È vietato l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi.
5. Al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell'ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, è vietato l'abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi.

#### **ART. 43            *RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI***

1. Il Gestore del servizio interviene per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura, abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico nell'ambito del perimetro comunale.
2. Qualora sia identificato il responsabile dell'abbandono, l'Amministrazione Comunale, con specifica ordinanza diffida lo stesso a provvedere alla rimozione, allo smaltimento/recupero ed alle eventuali operazioni di ripristino dell'area, fatto salvo ogni ulteriore provvedimento di legge. Con la stessa ordinanza l'Amministrazione comunale individua le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate. Nel caso di inottemperanza al provvedimento, l'Amministrazione Comunale, avvalendosi del Gestore del servizio, provvede in via sostitutiva con potere di rivalsa.

3. Nel caso non sia possibile individuare il responsabile dell'abbandono, risponderà in solido il proprietario dell'area o il titolare di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo.
4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.
5. Ove gli organi tecnici di vigilanza ravvisino elementi di rischio della salute pubblica e della salubrità ambientale, l'Amministrazione Comunale provvede direttamente con intervento di urgenza, salvi i poteri di rivalsa.
6. Nel caso in cui siano rinvenuti sul territorio comunale materiali contenenti amianto e/o altre tipologie di rifiuti speciali pericolosi, l'Amministrazione Comunale provvederà ad affidare il servizio di raccolta ed avvio a smaltimento ad un soggetto autorizzato, che dovrà effettuare tutte le operazioni amministrative e tecniche per la raccolta e lo smaltimento a termine di legge dei suddetti rifiuti. Il costo di ogni intervento è soggetto ad apposito preventivo.

## **CAPO VI. CONTROLLI ED ISTITUZIONE DEGLI ISPETTORI AMBIENTALI**

### **ART. 44 CONTROLLI**

1. Ai sensi delle vigenti norme in materia di rifiuti alla Provincia compete il controllo su tutte le attività di gestione dei rifiuti avvalendosi delle strutture e degli organismi indicati dalla legge.
2. Per le norme del presente regolamento e delle ordinanze dell'Amministrazione comunale il controllo compete al Comune che irroga le sanzioni previo accertamento degli illeciti.
3. Le attività di vigilanza sia delle norme del presente regolamento sia delle eventuali ordinanze dell'Amministrazione Comunale, sono effettuate oltre che dal personale della Polizia Municipale anche da Ispettori ambientali che sono messi a disposizione dal Gestore del Servizio nel rispetto di quanto previsto dal vigente contratto di servizio ovvero individuati tra il personale del Comune o delle Unioni dei Comuni.
4. Gli Ispettori ambientali sono appositamente incaricati, previo adeguato corso di formazione, dal Sindaco, con qualifica di Pubblici Ufficiali ai sensi dell'art. 357 cp, a far rispettare le disposizioni di legge e regolamentari.
5. Il Comune può istituire gli Ispettori ambientali attraverso le norme degli articoli seguenti e dell'apposito Regolamento Comunale.
6. In qualunque momento i contenitori adibiti alla raccolta potranno essere soggetti a controllo da parte del Comando di Polizia Municipale e dagli Ispettori ambientali per verificare l'applicazione delle raccolte differenziate e il corretto conferimento dei rifiuti oltre ai controlli sul rispetto delle disposizioni relative al posizionamento dei contenitori all'interno dei cortili.

### **ART. 45 FINALITÀ DEGLI ISPETTORI AMBIENTALI**

1. Il Comune può istituire la figura di Ispettore Ambientale comunale a tutela del territorio e dell'ambiente, per la prevenzione, la vigilanza ed il controllo del corretto conferimento, gestione, raccolta e trattamento dei rifiuti e al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio ed alla tutela dell'ambiente nel territorio comunale.
2. L'attività degli Ispettori Ambientali dovrà privilegiare gli interventi preventivi rispetto a quelli sanzionatori, attraverso un'opera di informazione e sensibilizzazione nei confronti dei cittadini.

### **ART. 46 SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI ISPettorato AMBIENTALE**

1. Il servizio di Ispettorato ambientale comunale può essere organizzato dal Comune, eventualmente avvalendosi della società che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti.
2. L'organizzazione del servizio di Ispettorato è disciplinata da apposito Regolamento.

## **CAPO VII. NORME FINALI**

### **ART. 47 INFORMAZIONE E ACCESSO ALLE INFORMAZIONI**

1. In attuazione dei principi di trasparenza, partecipazione e responsabilità amministrativa sanciti dal D.Lgs. 152/2006, dalla Legge Regionale n. 1/2018 e s.m.i., nonché dalle deliberazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 444/2019/R/rif (TITTAR – Testo Integrato in materia di Trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti), n. 15/2022/R/rif (TQRIF) e n. 363/2021/R/rif (MTR- 2), il Consorzio di Area Vasta, in coordinamento con i Comuni consorziati e con il Gestore, assicura

la corretta e tempestiva informazione agli utenti e alla collettività sui servizi di igiene urbana, sulla qualità erogata e sugli obiettivi ambientali conseguiti.

#### **ART. 48            ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI**

1. In considerazione di quanto previsto dalle vigenti norme in materia di rifiuti, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente, al Ministero della Sanità e al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. Tali ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali. Le ordinanze di cui al comma 1 non possono essere reiterate per più di due volte.

#### **ART. 49            OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI**

1. Per quanto non espressamente contemplato dal Regolamento si applicano le norme dei Regolamenti comunali di Igiene, di Polizia Urbana, dei Servizi di fognatura e degli scarichi delle pubbliche fognature, in quanto compatibili, nonché la vigente normativa statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti.

#### **ART. 50            SANZIONI**

1. Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra natura, con il pagamento di sanzioni amministrative a norma della Legge 24.11.1981, n. 689 e s.m.i, nell'ambito dei limiti scelti dall'Amministrazione Comunale;
2. Per quanto concerne l'abbandono di rifiuti, si richiamano integralmente le disposizioni ex art. 255 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da millecinquecento a diciottomila euro. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da quattro a sei mesi, secondo le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

- a. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da tremila a ventisette mila euro.
- a. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione delle disposizioni locali sul conferimento dei rifiuti, abbandona o deposita rifiuti urbani accanto ai contenitori per la raccolta presenti lungo le strade è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 3.000 euro. Se la violazione è commessa facendo uso di veicoli a motore, si applica, altresì, la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo per un mese ai sensi dell'articolo 214 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
- b. Fuori dai casi di cui all'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando l'abbandono o il deposito riguarda rifiuti ai sensi degli articoli 232-bis e 232-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 80 euro a 320 euro.
- c. L'accertamento delle violazioni di cui all'art. 255 commi 1.2 e 1-bis del D.Lgs 152/2006 del può avvenire senza contestazione immediata attraverso le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza posti fuori o all'interno dei centri abitati. Il Sindaco del Comune in cui è stata commessa la violazione di cui al comma 1-bis è competente all'applicazione della correlata sanzione amministrativa pecuniaria.

#### **ART. 51            ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate e quindi cessano di avere vigore le norme contenute nel Regolamento di polizia urbana e di igiene urbana nonché tutti gli atti e provvedimenti comunali che risultano sostituiti dalle norme del presente regolamento o con esse

incompatibili.

2. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme dei le norme nazionali vigenti in materia di gestione dei rifiuti.
1. I provvedimenti attuativi del D.Lgs 22/1997 e s.m.i continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del D.Lgs 152/2006 (cfr. art 264 comma 1 , punto i) del citato D.Lgs 152/2006)
2. Le vigenti norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino all'adozione delle corrispondenti specifiche norme adottate in attuazione del D.Lgs 152/2006 (cfr. art 265 comma 1 del citato D.Lgs 152/2006).